

#### **ALLEGATO "I"**

LINEE GUIDA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO, O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. C) DELL' OCDPC 344 DEL 09/05/2016

#### A. CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI.

Il finanziamento previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 dell'OCDPC 344 del 09/05/2016 è destinato ai proprietari di edifici che realizzino interventi di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione. Gli interventi succitati sono da eseguirsi su edifici isolati, oppure costituenti parti di aggregati più ampi, nei comuni della Regione Puglia indicati nell'Allegato 7 dell'Ordinanza 344/2016, in cui tutto o parte del territorio comunale ha un'accelerazione ag > 0,125g.

#### **A1. ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO**

I beneficiari dei contributi sono i proprietari dei seguenti edifici su cui si realizzino gli interventi definiti all'articolo 12 dell'OCDPC 344/2016.

Gli edifici, in accordo all'Allegato 6 della medesima Ordinanza, sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere:

- isolati, ossia separati da altri edifici, da spazi (strade, piazze), o da giunti sismici, e considerati nella loro globalità da cielo a terra;
- aggregati strutturali più ampi, ossia più edifici, realizzati anche con tecnologie diverse, che in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma: se l'interazione è bassa, è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'Unità Minima di Intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso. Si precisa che l'Unità Minima di Intervento, di massima, deve coincidere con la unità strutturale definita dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al DM 14/01/2008 e relativa Circolare applicativa che tiene conto della unitarietà del comportamento strutturale di tale porzione di aggregato nei confronti dei carichi sia statici che dinamici; e comunque l'Unità Strutturale dovrà avere continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali.

Definita l'unità minima di intervento, isolata od in aggregato, candidata al finanziamento con la superficie lorda coperta complessiva ed i relativi occupanti, come meglio definiti nel seguito, l'intervento ipotizzato in fase di domanda e meglio definito in fase progettuale potrà riguardare una parte o tutta l'unità strutturale minima di intervento.

Nel caso di condomini formalmente costituiti, la domanda di accesso ai contributi deve essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio. Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata, un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14 e all'Allegato 4 dell'OCDPC 344/2016 esclusivamente secondo il modello di cui all'ALLEGATO II alla presente deliberazione.



Possono richiedere il contributo di cui alla presente Ordinanza 344/2016 anche i privati che hanno presentato domanda relativa all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007/2012 (Annualità 2011) e/o all'OCDPC n. 52/2013 (Annualità 2012) e/o all'OCDPC 171/2014 (Annualità 2013) e/o all'OCDPC 293/2015 (Annualità 2014) a cui non è stato concesso in maniera definitiva il relativo contributo e/o siano stati esclusi dalla graduatoria di merito. Questi devono ripresentare la domanda secondo i dettami contenuti nella presente deliberazione e suoi allegati. Rimane stabilito che, in ogni caso, eventuali contributi concessi per lo stesso edificio con diverse Ordinanze non potranno essere cumulati e quindi l'accettazione di uno dei contributi comporterà l'automatica esclusione dalle altre graduatorie.

#### **A2. DESTINAZIONE DELLE RISORSE 2015**

Le risorse disponibili nell'anno 2015, per la Regione Puglia, definite dal Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21/06/2016, sono suddivise fra i proprietari beneficiari, in ragione delle richieste presentate all'atto delle istanze, tenendo conto dei "criteri di valutazione ai fini della priorità delle domande" di cui al successivo punto A3.

Il contributo per il singolo edificio è stabilito nella seguente misura massima e deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:

- interventi di rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetto ad interventi, con il limite massimo di 20.000 euro per ogni unità abitativa e 10.000 euro per altre unità immobiliari;
- interventi di miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetto ad interventi, con il limite di 30.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 15.000 euro per altre unità immobiliari;
- interventi di demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetto ad interventi, con il limite massimo di 40.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 20.000 euro per altre unità immobiliari.

Per superficie lorda complessiva coperta dell'edificio si intende la somma di tutte le superfici calpestabili coperte a tutti i livelli di tutte le unità immobiliari e delle parti comuni, delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi dell'edificio o dell'unità strutturale minima di intervento come precedentemente definiti. Il contributo massimo concedibile ed il relativo punteggio sono commisurati sulla potenziale vulnerabilità dell'edificio o dell'unità strutturale minima di intervento (anno di costruzione, tipologia costruttiva, presenza di ordinanza di sgombero) e sul rischio conseguente alla salvaguardia della vita (numero di residenti e dimoranti, ubicazione dell'edificio su via di fuga), indipendentemente dal reale comportamento delle strutture sotto l'azione dei carichi statici e dinamici.

Per gli interventi di rafforzamento locale devono essere soddisfatte le condizioni di cui agli artt. 9 e 11 e all'Allegato 5 dell'OCDPC 344/2016 .

Per gli interventi di miglioramento sismico si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 13 dell'OCDPC 344/2016; per tale fattispecie, il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%,



e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

Qualora la tipologia di intervento indicata nel progetto presentato dal soggetto privato (art. 14 comma 10 dell'Ordinanza 344/2016) utilmente collocato nella graduatoria finale di merito non risulti coerente con la richiesta presentata, nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione (da rafforzamento a miglioramento o a demolizione e ricostruzione), la relativa maggiore spesa rispetto al contributo assegnato, rimane a carico del soggetto privato proponente, nel caso di intervento in diminuzione della sicurezza (da demolizione e ricostruzione a miglioramento o rafforzamento), la Regione procede alla revoca del contributo concesso ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria.

Ai sensi dell'art. 2 dell'OCDPC 344/2016 i contributi di cui alla lettera c) non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione dell'Ordinanza 344/2016 (21 maggio 2016) o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità. Gli stessi contributi di cui sopra sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione dell'Ordinanza 344/2016, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva (per esempio sono esclusi gli immobili destinati a residenze stagionali, capannoni vuoti o non utilizzati stabilmente per oltre i due terzi dei millesimi di proprietà). A questo proposito si specifica che, così come riportato nel parere del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. SIV/27035 del 30/05/2016, sono escluse anche le unità immobiliari che ospitano associazioni e/o organismi definiti come enti sociali senza finalità di lucro che perseguono scopi educativi, culturali o assistenziali, i quali non possono essere ricondotti nell'ambito dei "nuclei familiari", né la loro attività può considerarsi "esercizio di arte o professione" - avente le caratteristiche di lavoro autonomo svolto quale professione abituale seppure non continuativa - o "attività produttiva", cioè impresa.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 e, quindi, art. 11 comma 1 dell'Ordinanza 344/2016 i contributi non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati e su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

Ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'Ordinanza 344/2016 nel caso di attività produttive industriali o artigianali possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli "aiuti di stato". A tal fine la domanda di contributo deve essere corredata da idonea dichiarazione.

#### A3. CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA PRIORITA' DELLE DOMANDE

Nella formazione delle graduatorie, in base alle domande pervenute ai Comuni e trasmesse agli uffici regionali, la Regione segue i criteri previsti dall'Allegato 3 dell'OCDPC 344/2016,



che possono essere così riassunti: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio, prospicienza su vie di fuga.

#### **A4. ALLEGATI ALLE ISTANZE**

L'istanza per la richiesta del contributo deve essere conforme al modello di cui all'ALLEGATO II al presente atto, debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con allegato copia di documento di riconoscimento. Come già sopra specificato, nel caso di attività produttive possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli "aiuti di stato"; a tal fine deve essere allegata alla domanda di contributo una dichiarazione redatta secondo lo schema di cui all'ALLEGATO IV alla presente deliberazione.

Per le comunione di proprietari l'istanza deve essere necessariamente accompagnata dalla scrittura privata o della procura con la quale i proprietari hanno designano all'unanimità il rappresentante della comunione (completa di tutti i documenti di riconoscimento dei dichiaranti).

In caso di interventi iniziati dopo la data del 21/05/2016 (data di pubblicazione dell'Ordinanza 344/2016) l'istanza deve essere corredata dalla documentazione attestante l'inizio dei lavori.

#### **A5. ORDINE DI PRIORITA' DELLE ISTANZE**

Vengono adottati i criteri di priorità definiti nell'Ordinanza 344/2016.

Le domande saranno inserite in una graduatoria di ammissibilità ordinata in senso decrescente di punteggio totale. In caso di parità di punteggio viene preordinata la domanda con l'entità di contributo inferiore.

Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse destinate.

- B. MODALITÀ OPERATIVE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ E TEMPISTICHE FINALI PER LA GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLE PRATICHE DI CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. C) DELL'ORDINANZA N. 344 DEL 09/05/2016.
  - B1. I Comuni compresi nell'Allegato 7 dell'Ordinanza 344/2016, dopo l'approvazione della presente deliberazione, provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione di un bando/avviso sull'Albo Pretorio e sul sito WEB istituzionale dell'Ente, con i contenuti previsti nella presente deliberazione e suoi Allegati e nell'Ordinanza 344/2016, chiedendo ai cittadini, che intendono farlo, di compilare la richiesta di contributo esclusivamente secondo il modello di domanda di cui all'ALLEGATO II della presente deliberazione.
  - B2. I partecipanti devono compilare la domanda seguendo il modello di cui all'ALLEGATO II e consegnarla attenendosi alle modalità contenute nell'Avviso-Bando del rispettivo Comune, all'Amministrazione comunale <u>in duplice copia</u>. Si specifica che nel caso l'edificio e/o unità strutturale minima di intervento candidato a contributo contenga delle unità di attività produttive e artigianali la domanda



deve essere accompagnata da un apposita dichiarazione in riguardo al regime di "aiuti di stato" di cui all'ALLEGATO IV.

- B3. I Comuni, per il tramite del Responsabile del Procedimento Comunale del Bando, appositamente nominato e citato nell'Avviso-Bando, procederanno all'istruttoria di ammissibilità delle domande verificando, in particolare, che la richiesta:
  - a. Sia stata compilata e sottoscritta secondo il modello di cui all'ALLEGATO II in maniera completa avendo dichiarato ed indicato tutto ciò che il modello stesso richiede;
  - b. Sia corredata dal documento di riconoscimento del richiedente;
  - c. Nel caso di edificio e/o unità strutturale che contenga unità adibite ad attività produttive industriali o artigianali (attività agricole, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali), sia accompagnata dall'apposita dichiarazione riguardante il regime di "aiuti di stato" di cui al modello dell'ALLEGATO IV a firma del relativo legale rappresentante dell'attività;
  - d. In caso di comunione di proprietari, sia corredata dalla scrittura privata o della procura (o copia conforme);
  - e. In caso di interventi iniziati dopo la data del 21/05/2016, sia corredata dalla documentazione attestante l'inizio dei lavori.

Si stabilisce che eventuali domande, carenti anche di uno solo degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d), e) sopra elencati e, comunque, inviate dal comune al Servizio regionale saranno considerate inammissibili e non potranno essere in alcun modo integrate successivamente all'approvazione della graduatoria provvisoria di cui ai punti seguenti.

- B4. Successivamente, i Comuni, effettuata l'istruttoria di ammissibilità delle domande, provvedono a dare comunicazione ai richiedenti le cui domande sono state giudicate inammissibili, secondo i criteri sopra evidenziati, e ad inviare alla Regione Puglia l'elenco delle richieste ritenute ammissibili accompagnato da una delle copie delle domande entro e non oltre le ore 12 del 31/05/2017 al seguente indirizzo: REGIONE PUGLIA Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO Servizio Sismico Via Gentile 52 Edificio Polifunzionale 70126 BARI.

  Il termine sopra stabilito è perentorio, per cui, non verranno prese in considerazioni le domande che i Comuni faranno pervenire dopo il termine stabilito e la Regione si riterrà completamente estranea da ogni eventuale controversia dovesse insorgere con i cittadini partecipanti.
- B5. I comuni unitamente alle domande devono comunicare, se non lo hanno già fatto, al Servizio Sismico regionale il nominativo del Responsabile del Procedimento Comunale del Bando (da ora in poi RUP comunale) per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 2 lett. c) dell'OCDPC 344/2016 con tutti i riferimenti (telefono, e-mail, fax, pec).
- B6. Ricevute le copie delle domande inviate dai Comuni, il Servizio Sismico della Regione provvederà ad inserire le richieste nel software appositamente



predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile in modo da attribuire i punteggi alle domande e formulare la graduatoria di merito delle richieste, mediante i criteri di priorità stabiliti dall'Ordinanza 344/2016. Tale graduatoria provvisoria sarà approvata con Delibera di Giunta Regionale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Si stabilisce che l'eventuale domanda, inviata dal comune, che risulti incompleta per cui non sia possibile il caricamento nel software di gestione e, di conseguenza, attribuire il relativo punteggio verrà considerata inammissibile e, quindi, non inserita nella graduatoria di merito.

#### FASE I: verifica dei dati inseriti nelle domande relativamente alla graduatoria provvisoria

- B7. In seguito alla ricezione di apposita nota informativa circa l'approvazione della graduatoria provvisorie allegata alla Delibera di Giunta Regionale da parte della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico Servizio Sismico di questa Regione, i Comuni, per il tramite dei rispettivi RUP comunali, rendono noto la graduatoria comunale a tutti i richiedenti.
- B8. I soggetti privati inseriti nelle suddette graduatorie comunali che ritengono che il punteggio attribuito, sulla base dei criteri espressamente indicati nell'Ordinanza 344/2016, sia errato potranno produrre alle competenti Amministrazioni Comunali motivata istanza di revisione. I RUP comunali, dopo aver valutato le eventuali istanze di revisione del punteggio e averle considerate degne di accoglimento, le trasmettono alla Regione - Servizio Sismico. Le richieste di rettifica dovranno riportare per ciascuna istanza il codice richiesta, il punteggio provvisoriamente attribuito e le motivazioni della rettifica. Le richieste di rettifica dovranno pervenire, esclusivamente da parte dei RUP comunali (eventuali istanze provenienti dai soggetti privati non saranno prese in considerazione) via PEC (all'indirizzo uffsismicoegeologico.regione@pec.rupar.puglia.it) entro 30 giorni comunicazione da parte della Regione ai Comuni della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della Delibera di approvazione della graduatoria regionale provvisoria. Non saranno prese in considerazione richieste di rettifica pervenute in forma diversa oppure oltre il termine sopra indicato.

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza sopra evidenziata, la Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico – Servizio Sismico provvederà con proprio atto all'approvazione della graduatoria regionale definitiva.

Si specifica che le richieste di revisione del punteggio possono essere accolte solo se esclusivamente dovuti ad errori, da parte degli Uffici regionali preposti, di caricamento dei dati dichiarati nelle domande nel software di gestione messo a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile oltre che da evidenti errori di calcolo del punteggio stesso (secondo quanto stabilito dall'OCDPC 344/2016), fermi restando tutti i dati dichiarati dai partecipanti in sede di domanda di contributo. Pertanto tutte le osservazioni che chiedono una modifica e/o una integrazione e/o una specificazione dei dati precedentemente dichiarati nella domanda di contributo non possono essere accolte.



#### FASE II: verifica dei requisiti dichiarati

- B9. A seguito della ricezione di apposita nota informativa circa l'approvazione delle graduatorie definitive da parte della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico Servizio Sismico della Regione, i Comuni, per il tramite dei RUP comunali, provvedono ad effettuare le comunicazioni a beneficiari ed esclusi ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i.
- B10. I RUP comunali procedono alla verifica dei requisiti, appositamente dichiarati, dei soggetti collocati utilmente nella graduatoria generale definitiva per la concessione del contributo. In particolare i RUP, facendosi consegnare tutta la documentazione utile dai soggetti beneficiari, dovranno produrre, per ogni singola domanda utilmente collocata in graduatoria destinataria del contributo, apposita dichiarazione (secondo il modello ALLEGATO III) con riferimento ai seguenti controlli:
  - a. che alla data di pubblicazione dell'OCDPC 344/2016 (21 maggio 2016) oltre i due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari erano destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva (per esempio verificando tramite l'Agenzia del Territorio la destinazione catastale dell'immobile e/o facendosi consegnare dai beneficiari ogni altra documentazione ritenuta utile);
  - b. che il numero di occupanti dell'edificio candidato al contributo è pari a quello dichiarato. Per quanto concerne il concetto di "occupanti" (in analogia con quanto stabilito dal Dipartimento Protezione Civile per l'OPCM 4007/2012, l'OCDPC 52/2013, l'OCDPC 171/2014 e l'OCDPC 293/2015):
    - I. nel caso di unità destinate ad uso abitativo, si deve fare riferimento al criterio della residenza o domicilio alla data di pubblicazione dell'OCDPC 344/2016 (21 maggio 2016); per prima cosa è necessario farsi consegnare dal richiedente (che, si ricorda, deve essere proprietario dell'immobile o il rappresentante della comunione o, in caso di condomini costituiti, l'amministratore) una dichiarazione riguardante gli occupanti dichiarati nella domanda (generalità delle persone) specificando se sono residenti o domiciliati (nel caso di residenti non appartenenti al nucleo familiare del richiedente o domiciliati bisogna far dichiarare anche il titolo in base al quale occupano l'immobile affitto, comodato etc ).

Nella condizione di residenza, la verifica, da parte del RUP comunale, è condotta acquisendo dal proprio Ufficio-Anagrafe il certificato di residenza alla data del 21 maggio 2016 relativamente all'edificio candidato a contributo;

Nella condizione di domicilio, atteso che:



- non è prevista nessuna registrazione pubblica di domicilio e di conseguenza non esiste un certificato di domicilio (come per il caso della residenza);
- il Codice Civile (art. 43) definisce il domicilio di una persona come il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi;
- con i pareri nn. SIV/27035 del 30/05/2016 e SIV/36491 del 18/07/2016 il Dipartimento di Protezione Civile ha chiarito definitivamente la questione;

si procede nel seguente modo:

- 1) Nel caso gli occupanti domiciliati presso l'edificio, di cui si chiede il contributo, siano residenti in un altro comune, diverso da quello di domicilio, il richiedente nella dichiarazione suddetta deve dichiarare, altresì, gli affari e gli interessi delle persone nel comune di domicilio (per es. una persona può essere residente a Bari e domiciliata a Foggia per motivi di lavoro o, perché frequenta l'università etc.) e presentare una documentazione giustificativa di tali interessi (contratto di lavoro presso una azienda che risiede nel comune etc.), oltre al titolo in base al quale occupano l'immobile contratto di affitto, comodato etc-;
- 2) Nel caso, invece, anche uno solo degli occupanti domiciliati nell'edificio e dichiarati nella domanda, sia anche residente nel medesimo comune del domicilio (in edificio diverso da quello dell'intervento) la domanda non può essere accolta (ai sensi del parere del Dipartimento Protezione Civile prot. n. SIV/36491 del 18/07/2016) e quindi si procederà alla cancellazione dalla graduatoria.
- II. nel caso di unità immobiliari non ad uso abitativo destinate all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva, gli occupanti vanno individuati in relazione ai contratti di lavoro in essere nell'esercizio finanziario di riferimento (anche in questo caso la data di riferimento è il 21 maggio 2016); per cui bisogna acquisire dai beneficiari ogni utile certificazione attestante gli occupanti all'interno di edifici che svolgono attività regolare e continuativa nel tempo (contratto di lavoro o altro). In pratica per un'attività produttiva il numero di occupanti coincide con il numero di addetti che lavorano stabilmente, per esempio, dipendenti full-time e part-time. Dette certificazioni devono essere riferite alla data del 21 maggio 2016 (data di pubblicazione dell'OCDPC 344/2016).
- c. che l'edificio non è ridotto allo stato di rudere o abbandonato e non ricade nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 o in area classificata R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI). In questo caso il controllo va eseguito



facendosi consegnare dai richiedenti una dichiarazione di responsabilità a firma di un professionista abilitato ed iscritto all'Albo sullo stato dell'edificio con allegata la documentazione fotografica. Il controllo va completato con il controllo dell'ubicazione del fabbricato rispetto al PAI.

- d. che la tipologia costruttiva e l'epoca di costruzione dell'immobile sono quelli dichiarati. In questo caso la verifica è condotta facendosi consegnare, per esempio, da parte dei beneficiari, una dichiarazione di responsabilità sulla tipologia costruttiva e sull'epoca di costruzione dell'edificio con allegata la documentazione utile da parte di un professionista abilitato ed iscritto all'Albo.
- e. dell'effettiva esistenza dell'ordinanza di Sgombero Sindacale che ha contribuito ad incrementare il punteggio assegnato all'edificio (solo se dichiarata dal beneficiario in sede di domanda). Ai sensi dell'art. 14 comma 4 dell'OCDPC 344/2016, l'Ordinanza di Sgombero, che produce un incremento di punteggio pari al 30%, deve essere stata emessa in regime ordinario motivata da gravi deficienze statiche e non antecedenti un anno dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza 344/2016 (data di pubblicazione 21 maggio 2016). Nel caso di ordinanza antecedente un anno non si applica nessun incremento al punteggio ammesso che l'edificio risponda a tutte le condizioni di cui all'OCDPC 344/2016 tra cui quella che non risulti abbandonato. La domanda su edifici soggetti a ordinanza di sgombero è ritenuta ammissibile solo se emanata in "regime ordinario", poiché se ciò non fosse l'edificio in esame dovrebbe rientrare tra quelli oggetto di interventi di emergenza, che gravano su fonti di finanziamento diverse da quelle individuate dalla OCDPC in argomento.
- f. che l'immobile oggetto d'intervento è prospiciente su una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico e che l'edificio rispetta quanto previsto nell'art. 4 comma 2 dell'OCDPC 344/2016 (per la verifica di questo requisito va acquisita da parte dei beneficiari un elaborato planimetrico, a firma di un professionista abilitato ed iscritto all'Albo, con ubicazione dell'immobile rispetto alla via di fuga e relativa sezione longitudinale nella quale si dimostri graficamente il rispetto dell'art. 4 comma 2 dell'OCDPC 344/2016) (solo se dichiarata dal beneficiario in sede di domanda).
  - La prospicienza dell'edificio su via di fuga deve essere dedotta dal piano di protezione civile del Comune o della Provincia ed il piano deve, esplicitamente, definire ed individuare le vie di fuga.
- g. di aver acquisito, nel caso di condomini costituiti formalmente, atto di nomina dell'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio e la delibera con cui si da mandato allo stesso Amministratore di presentare domanda di contributo.
- h. che l'edificio non è oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso, alla data di pubblicazione della Ordinanza 344/2016 (21 maggio 2016), e che gli stessi non usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche



- per la stessa finalità gestiti dal comune o che il comune ne abbia conoscenza.
- i. che l'effettiva superficie lorda coperta complessiva dell'edificio sia quella dichiarata. Per questo requisito è necessario farsi consegnare da parte dei beneficiari:
  - I. un elaborato tecnico, a firma di un professionista abilitato ed iscritto all'Albo, dal quale si evinca chiaramente l'individuazione dell'edificio per il quale si chiede il contributo (secondo la definizione dell'Allegato 6 dell'OCDPC 344/2016). Si ricorda che in base al suddetto allegato e a quanto già specificato sopra (cfr. paragrafo A1), l'edificio, se è isolato o separato da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, è l'intero edificio (e non parte di esso) e quindi il richiedente - beneficiario è il proprietario dell'edificio (o l'amministratore in caso di condomini o il rappresentante in caso di comunione di proprietari). Nel caso di aggregati strutturali più ampi, ossia più edifici realizzati anche con tecnologie diverse, che in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma: se l'interazione è bassa, è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'Unità Minima di Intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso; si precisa che l'Unità Minima di Intervento, di massima, deve coincidere con la unità strutturale definita dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al DM 14/01/2008 e relativa Circolare esplicativa n. 617/2009 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che al punto C8A.3 . AGGREGATI EDILIZI, che stabiliscono come tale unità deve tenere conto della unitarietà del comportamento strutturale di tale porzione di aggregato nei confronti dei carichi sia statici che dinamici e, comunque, dovrà avere continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse;
  - II. un elaborato tecnico, grafico e tabellare, a firma di un professionista abilitato ed iscritto all'Albo, dal quale si evinca, analiticamente, la superficie lorda complessiva coperta dell'edificio (così come individuato al punto precedente) oggetto di intervento (superficie intesa come somma delle superfici calpestabili coperte delle unità immobiliari, delle parti comuni dell'edificio e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi, come da nota n. 12 dell'ALLEGATO II al presente provvedimento mentre l'edificio è definito nell'Allegato n. 6 OCDPC 344/2016),



atto a dimostrare che tale superficie sia pari a quella dichiarata nella domanda di contributo.

In riguardo alle suddette verifiche che dovranno condurre i RUP comunali sui requisiti dichiarati dai beneficiari è opportuno precisare che dette verifiche non si possono limitare alla richiesta di una nuova dichiarazione da parte del privato del possesso dei requisiti (per altro già dichiarati in fase di domanda), ma devono essere condotte con l'acquisizione diretta o, tramite gli interessati, di documentazione probante così come sopra specificato.

Si precisa, altresì, che, in base alla circolare del Dipartimento Protezione Civile prot. n. SIV/0017021 del 26/03/2014 che reca osservazioni ed indicazioni sulla gestione delle richieste di finanziamento per edifici privati di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) delle Ordinanze 3907 e seguenti, evidenzia le anomalie riscontrate sui database delle domande delle diverse regioni ed invita le stesse a controlli di verifica di congruenza dei dati di cui alle richieste di contributo fornendo una Check list dei controlli per alcuni casi particolari, l'ufficio regionale competente nei casi sopracitati procederà a richiedere al Comune la documentazione probante relativamente ai controlli eseguiti.

B11. I RUP comunali al termine delle verifiche di cui al punto precedente trasmettono entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Regione di pubblicazione della graduatoria definitiva al Servizio Sismico regionale (o nel caso di scorrimenti successivi) l'attestazione di cui al precedente punto B10) compilando il modello di cui all'ALLEGATO III alla presente deliberazione. Nel caso di esito positivo dei controlli i RUP danno comunicazione ai soggetti beneficiari di presentare la documentazione allo stesso ufficio regionale nei tempi di cui al successivo punto B13). Si specifica che la dichiarazione (ALLEGATO III) dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione (raccomandata, notifica etc.) inviata al beneficiario con gli estremi di avvenuta ricevuta (data di ricevimento). In caso di esito negativo dei controlli eseguiti, l'ufficio regionale preposto provvede alla cancellazione della domanda dalla graduatoria generale definitiva ed al relativo scorrimento della stessa.

Nel caso, inoltre, il RUP comunale non faccia pervenire alcuna attestazione nei termini sopra stabiliti presso gli uffici regionali, il Servizio Sismico procederà, senza alcun sollecito, alla cancellazione della domanda dalla graduatoria disponendo il relativo scorrimento della stessa con la precisazione che la Regione si riterrà completamente estranea da ogni eventuale controversia dovesse insorgere per la mancata concessione del contributo.

B12. Nel richiamare le responsabilità e le conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, si fa presente che, qualora i RUP comunali verifichino il non rispetto dei requisiti previsti dall'OCDPC 344/2016 e dichiarati dai soggetti utilmente collocati in graduatoria o, eventualmente, opportunamente avvisati, i soggetti beneficiari non presentino nei tempi stabiliti dal Comune la documentazione richiesta dai RUP comunali in sede di verifica, i RUP



ne devono dare immediata comunicazione alla Regione che provvederà alla cancellazione della domanda dalla graduatoria e al relativo scorrimento della stessa

#### FASE III: presentazione del progetto per la concessione definitiva del contributo

- B13. I Soggetti beneficiari devono consegnare alla Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico Servizio Sismico REGIONE PUGLIA (Via Gentile, 52 Edificio Polifunzionale 70126 BARI):
  - a. **entro 50** giorni dalla ricezione della comunicazione del Comune di cui al punto B11) per gli interventi di rafforzamento locale;
  - entro 80 giorni dalla ricezione della comunicazione del Comune di cui al punto B11) per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione;

il progetto esecutivo dell'intervento indicato nella domanda (gli elaborati progettuali presentati devono possedere i requisiti di completezza di cui all'art. 93 commi 3, 4 e 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) a firma di un professionista abilitato per la redazione di progetti di tipo strutturale ed iscritto all'Albo.

Il progetto dovrà essere presentato sia in formato cartaceo (una copia che verrà inviata al Comune dopo l'istruttoria) che digitale (CD o altro supporto con tutti gli elaborati originali completi di firma e timbro dei progettisti e del committente in formato PDF) oppure in due copie cartacee. Il progetto dovrà, necessariamente, contenere, inoltre:

I. Un computo metrico dettagliato delle opere previste suddivise in categorie distinte tra opere finanziabili (OPERE "A") e opere non finanziabili (OPERE "B") (Si ricorda che ai sensi dell'art. 12 comma 1 dell'OCDPC 344/2016 il contributo concesso deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali). Tale elaborato deve essere corredato da una dichiarazione del progettista dell'intervento che i prezzi utilizzati non sono superiori a quelli contenuti nel prezziario regionale vigente (allegato 6 OCDPC 344/2016). A questo proposito si specifica che il contributo regionale è quello massimo concedibile e riguarda esclusivamente le opere di tipo strutturale e quelle propedeutiche o necessarie a tali interventi, come ad esempio ponteggi, demolizioni, scavi ecc. strettamente necessari per eseguire le opere strutturali, per cui restano escluse tutte le lavorazioni di finitura tipo intonaci, pitturazioni, pavimenti, rivestimenti, impianti, manto di copertura etc (l'IVA ed altri oneri sono esclusi). Si precisa, altresì, che nelle opere finanziabili possono rientrare anche le spese tecniche attinenti esclusivamente alle opere strutturali finanziabili (OPERE "A") (l'IVA e altri oneri sono esclusi); a questo proposito va specificato, inoltre, che, poiché trattasi di contributi per interventi strutturali, il contributo massimo concedibile per le spese tecniche non può superare la percentuale del 15% dell'importo dei lavori strutturali finanziabili (OPERE "A") fermo restante la verifica che tale contributo non superi il compenso massimo previsto per le suddette opere dal Decreto



Ministeriale – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N.143 del 31/10/2013 – così come aggiornato dal DM 17 giugno 2016 (il calcolo del compenso deve contenere solamente le voci corrispondenti alla progettazione esecutiva ed alla esecuzione dei lavori così come di seguito elencate: per la progettazione QbIII.01, QbIII.02 e QbIII.03 - per l'esecuzione Qcl.01, Qcl.02, Qcl.09 e Qcl.11);

- II. per i fabbricati in cui viene richiesto il rafforzamento locale, dichiarazione di responsabilità del progettista dell'intervento (tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo) di verifica ed accertamento di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 dell'OCDPC 344/2016 e di rispetto di tutte le condizioni riportate nello stesso articolo (tale condizione può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'Allegato 5 dell'Ordinanza 344/2016); la suddetta dichiarazione deve essere accompagnata da un'analisi numerica dettagliata per dimostrare che il valore della compressione media nei setti murari non sia superiore a 1/5 della resistenza media a compressione (a tal proposito si specifica che il calcolo deve considerare il fattore di confidenza ipotizzato);
- III. per i fabbricati sottoposti ad intervento di miglioramento sismico, dichiarazione di responsabilità del progettista dell'intervento (tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo) che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico supportata da opportune valutazioni di sicurezza (art. 13 comma 2 Ordinanza 344/2016). In riguardo a tale ultima dichiarazione è necessario presentare, oltre alla relazione geologica e relazione geotecnica sulle fondazioni esistenti, una verifica della sicurezza (ante e post operam) che deve riguardare, necessariamente, la struttura nel suo insieme oltre che i possibili meccanismi locali. Inoltre il fascicolo dei calcoli strutturali deve essere accompagnato da considerazioni conclusive sugli indici di rischio (in termini di Tempo di Ritorno o Accelerazione al Suolo) dalle quali si deve evincere, chiaramente, che l'intervento proposto rispetta i rapporti di capacità/domanda sopra citati;
- IV. per i fabbricati sottoposti ad intervento di demolizione e ricostruzione, dichiarazione di responsabilità del progettista (tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo) che l'edificio ricostruito è conforme alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti ed è caratterizzato dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.
- V. nota del beneficiario del contributo, con indicazione del Direttore dei Lavori dell'intervento che dovrà curare le successive comunicazioni alla Amministrazione Comunale sullo stato di esecuzione dei lavori (controfirmata per accettazione dal professionista incaricato);



- VI. un elaborato tecnico, a firma di un professionista abilitato ed iscritto all'Albo, dal quale si evinca chiaramente l'individuazione dell'edificio per il quale si chiede il contributo (secondo la definizione dell'Allegato 6 dell'OCDPC 344/2016) elaborato già consegnato al Comune in sede di verifica dei requisiti e richiamato nel presente documento al punto B10) sub i)-I. Dal suddetto elaborato deve evidenziarsi in modo chiaro il numero dei piani fuori terra dell'edificio o unità strutturale minima, essenziale per i fabbricati in cui viene richiesto il rafforzamento locale per il rispetto delle condizioni di cui all'Allegato 5 dell'Ordinanza 344/2016. Per il conteggio dei piani fuori terra si tenga conto di quanto specificato nel paragrafo seguente C);
- VII. un elaborato tecnico, grafico e tabellare, a firma di un professionista abilitato ed iscritto all'Albo, dal quale si evinca, analiticamente, la superficie lorda complessiva coperta dell'edificio (così come individuato al punto precedente) oggetto di intervento elaborato già consegnato al Comune in sede di verifica dei requisiti e richiamato nel presente documento al punto B10) sub i)-II;
- VIII. un elaborato planimetrico, a firma di un professionista abilitato ed iscritto all'Albo, con ubicazione dell'immobile rispetto alla via di fuga e relativa sezione longitudinale nella quale si dimostri graficamente il rispetto dell'art. 4 comma 2 dell'OCDPC 344/2016) e copia (anche per estratto) del piano di emergenza comunale dalla quale si evinca la definizione della via di fuga considerata elaborato già consegnato al Comune in sede di verifica dei requisiti e richiamato nel presente documento al punto B10) sub f) (solo nel caso è stata dichiarata la prospicienza su una via di fuga dell'edificio oggetto di intervento);
- B14. Il Servizio Sismico regionale, dopo le verifiche sul progetto presentato e a seguito di eventuali richieste di integrazioni e/o precisazioni, procederà all'asseverazione del progetto e alla concessione definitiva del contributo al soggetto beneficiario. Si precisa che la concessione del contributo non sostituisce in nessun modo l'acquisizione da parte del beneficiario del titolo abilitativo idoneo per l'intervento proposto né tutte le autorizzazioni e pareri previsti per legge, ma solo la coerenza del progetto rispetto ai requisiti previsti dall'OCDPC 344/2016. La concessione definitiva del contributo sarà comunicata direttamente al soggetto beneficiario e al RUP comunale. A quest'ultimo sarà inviata una copia del progetto asseverato per le successive verifiche.
- B15. Si fa presente che i progetti esecutivi devono necessariamente pervenire all'Ufficio Protocollo della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico (REGIONE PUGLIA (Via Gentile, 52 70126 BARI) nei termini di cui al suddetto punto B13) PENA LA CANCELLAZIONE DELLA RICHIESTA DALLA GRADUATORIA ED IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO. Non farà fede il timbro postale della data di spedizione degli elaborati progettuali (è ammessa la consegna a mano). La Regione Puglia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.



Il Servizio Sismico, quindi, scaduti i termini previsti al punto B13) per la consegna degli elaborati progettuali, procederà, senza alcun sollecito, alla cancellazione della domanda dalla graduatoria disponendo il relativo scorrimento della stessa.

#### FASE IV: istruttoria amministrativa

- B16. Il Soggetto beneficiario **entro 30 giorni** dalla data della determina di concessione definitiva del contributo (di cui al punto B14) dovrà:
  - a. presentare il progetto dell'intervento coerente con quello approvato al punto B14) al Comune/Sportello Unico di competenza per il rilascio del titolo abilitativo (permesso a costruire, DIA, SCIA, CIL etc) con applicazione delle procedure di vigilanza e di controllo previste dal DPR 380/2001 e dalle norme regionali conseguentemente emanate;
  - b. richiedere e/o trasmettere gli elaborati necessari per acquisire tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta prescritte dalle vigenti leggi ai fini della realizzazione dell'intervento (a solo titolo di esempio l'eventuale autorizzazione della Soprintendenza Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici e l'eventuale autorizzazione e/o deposito di cui agli artt. 93 e/o 94 del DPR 380/2001 agli uffici provinciali di competenza etc.).
- B17. una volta ottenute tutte le prescritte autorizzazioni di Legge i lavori dovranno iniziare entro 30 giorni dalla comunicazione del Comune (da parte del RUP comunale) del rilascio del titolo abilitativo e devono essere completati entro 270 giorni (nel caso di rafforzamento locale), 360 giorni (nel caso di miglioramento sismico) o 450 giorni (nel caso di demolizione e ricostruzione). La comunicazione di rilascio del titolo abilitativo deve essere inviata da parte del RUP comunale anche al Servizio Sismico regionale;
- B18. Il Soggetto beneficiario è obbligato a dare comunicazione al Comune e alla struttura regionale competente dell'effettivo inizio dei lavori di cui al punto precedente e della fine dei lavori;
- B19. Nel caso non vengano rispettati i prescritti tempi e le obbligazioni di cui ai punti precedenti B16), B17) e B18) le richieste verranno cancellate dalla graduatoria e non si procederà all'erogazione del contributo, disponendo contemporaneamente lo scorrimento della graduatoria generale regionale.
  - Il Comune, su richiesta motivata, può concedere proroghe ai limiti imposti per l'inizio dei lavori e per la loro fine per un periodo complessivo di 100 giorni. L'autorizzazione per il superamento dei suddetti termini è rilasciata dal Servizio Sismico regionale.

Si precisa, inoltre, che tutta la presente fase IV, comprese anche le eventuali proroghe concesse (più precisamente dal momento di concessione definitiva del contributo fino all'inizio effettivo dei lavori) dovrà avere la durata massima di 180 giorni pena l'esclusione dei beneficiari, il non riconoscimento del contributo e successivo scorrimento della graduatoria da parte della Regione.



#### FASE V: Erogazione contributo e monitoraggio interventi

- B20. La Regione per il tramite della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico Servizio Sismico una volta acquisita la comunicazione del Comune del rilascio del titolo abilitativo per l'intervento proposto (punto B17)) il cui progetto è conforme a quello verificato dal Servizio Sismico e la comunicazione di effettivo inizio dei lavori da parte del Soggetto beneficiario (punto B18)), procederà, compatibilmente con i vincoli del Patto di Stabilità Interno, a trasferire l'intero contributo al Comune.
- B21. Il Comune, per il tramite del RUP comunale, eroga ai beneficiari i contributi concessi, secondo le seguenti modalità (Allegato 6 all'OCDPC 344/2016) e specificatamente:
  - una prima rata, pari al 30% del contributo concesso, è erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto (opere "A" del computo metrico previsto al punto B13) sub I);
  - b. una seconda rata, pari al 40% del contributo concesso, è erogata al momento dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste in progetto (opere "A" del computo metrico previsto al punto B13) sub I);
  - c. la rata del 30% finale viene erogata a saldo al completamento dei lavori.
     Nel caso di lavori che richiedono il collaudo statico, la rata finale è erogata al momento della presentazione del certificato di collaudo statico.
  - d. coerentemente con quanto disposto dal punto 5 dell'Allegato 6 dell'OCDPC 344/2016, l'avanzamento dei lavori è documentato al Comune attraverso presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice nonché con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei lavori comprensiva della documentazione fotografica degli interventi effettuati;
  - e. in caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo, ai sensi del punto 6 dell'Allegato 6 dell'OCDPC 344/2016;
  - f. ai sensi dell'art. 14 comma 8 dell'OCDPC 344/2016, il completamento dei lavori è certificato dal direttore dei lavori e comunicato al Comune al fine dell'eventuale applicazione di riduzioni del contributo;
  - g. ferme restando le risorse assegnate, possono essere ammesse eventuali varianti qualitative e quantitative, che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori. Gli eventuali maggiori costi delle varianti risultano completamente a carico del beneficiario. Le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Sismico regionale. Per le variazioni sui tempi di fine lavori si rimanda a quanto stabilito ai punti precedenti B17) e B19).
- B22. Il RUP comunale è tenuto a monitorare i tempi di cui ai precedenti punti e segnalare al Servizio Sismico della Regione i nominativi dei soggetti beneficiari inadempienti in modo che la Regione possa procedere alla revoca del contributo e, conseguentemente, allo scorrimento della graduatoria. In quest'ultimo caso il



Comune è tenuto a restituire le somme già erogate dalla Regione. Il Comune è altresì tenuto a restituire alla Regione le somme non utilizzate a seguito di economie di spesa.

- B23. Il Comune con cadenza trimestrale e fino alla conclusione dei lavori deve trasmettere alla Regione, via e-mail all'indirizzo PEC uffsismicoegeologico.regione@pec.rupar.puglia.it una tabella in formato editabile riportante il monitoraggio degli interventi (per ciascun intervento riportare il Codice Richiesta) in corso e conclusi, specificando, tra l'altro, le somme erogate rispetto a quelle impegnate e la data della relativa erogazione; a fine lavori una documentazione fotografica degli interventi realizzati e le valutazioni di sicurezza di cui all'articolo 9, commi 3 e 4 dell'Ordinanza 344/2016, effettuata da professionista abilitato (nel caso di variazioni rispetto al progetto presentato).
- C. ULTERIORI SPECIFICAZIONI E CHIARIMENTI TECNICO-AMMINSTRATIVI PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI E CAUSE DI ESCLUSIONE.

Sulla scorta della esperienza maturata con i precedenti bandi di cui all'OPCM 4007/2012, all'OCDPC 52/2013, all'OCDPC 171/2014 e all'OCDPC 293/2015, si forniscono di seguito ulteriori chiarimenti tecnico-amministrativi con indicazione specifica delle cause di esclusione delle domande di contributo.

- C1. In generale sono escluse dalla concessione del contributo tutte quelle domande che, pur rientrate in posizione utile in graduatoria per la concessione del contributo, al momento della verifica da parte del RUP comunale o dell'asseverazione del progetto da parte della Regione, non rispettino tutti i requisiti dichiarati nella domanda previsti per accedere a contributo e tutti i parametri dichiarati che hanno determinato il calcolo del punteggio e, quindi, la posizione in graduatoria; a solo titolo di esempio, rimangono escluse le domande in cui la superficie lorda complessiva dell'edificio dichiarata non corrisponda a quella reale che si desume dagli elaborati progettuali ed esplicitata nell'elaborato riguardante il calcolo delle superfici (la tolleranza prevista in questo caso è posta pari a quella di cui al DPR 380/2001 art. 34 comma 2-ter [± 2%]) tenendo conto di quanto stabilito nel presente provvedimento; sono escluse le domande in cui, dopo le verifiche del RUP, il numero di occupanti (così come definiti ai punti precedenti) risulti minore di quello dichiarato nella domanda; verranno escluse le domande che, in caso di edificio con più proprietari, siano state presentate da uno solo dei proprietari dell'immobile considerando solo la superficie di sua proprietà e non la superficie lorda coperta complessiva dell'edificio o Unità Minima di Intervento; verranno escluse le domande nella quali è stato dichiarata la prospicienza dell'edificio oggetto di intervento su una via di fuga individuata dal piano di emergenza del Comune e poi tale requisito non viene dimostrato secondo quanto previsto all'art. 4 comma 2 dell'OCDPC 344/2016.
- C2. <u>Specifiche sul calcolo di superficie lorda coperta complessiva</u>. Al fine di uniformare la metodologia di calcolo da parte dei privati della superficie lorda coperta



complessiva di edificio di cui all'art. 12 dell'OCDPC 344/2016 e, di conseguenza, la modalità per il relativo controllo da parte dei Comuni, si forniscono delle utili indicazioni, comunque non esaustive, vista l'enorme casistica riscontrabile.

- a. la superficie, a cui si deve far riferimento per il calcolo del contributo, è
  quella risultante alla data di pubblicazione dell'OCDPC. n. 344/2016 (21
  maggio 2016), eventuali ampliamenti successivi o consentiti dal piano casa
  sono a totale carico del beneficiario;
- la superficie deve fare riferimento all'intero edificio o unità strutturale minima di intervento (così come già precedentemente definiti) a prescindere dall'intervento strutturale ipotizzato che può riguardare, anche, solo parte di essi;
- c. per superficie lorda coperta complessiva si intende la somma delle superfici coperte calpestabili delle unità immobiliari, delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi e delle parti comuni dell'edificio (nota 12 dell'ALLEGATO II alla presente deliberazione). Sono compresi in tali fattispecie, p. es., le superfici dei balconi non aggettanti ma rientranti a filo del perimetro esterno dell'edificio, i vani scala, gli androni, gli atri, i portici, gli spazi tecnici praticabili contenenti impianti dell'edificio (come, ad esempio, centrali termiche, i vani motore degli ascensori e assimilabili); sono comprese le superfici dei piani interrati e seminterrati;
- d. in riguardo alla superficie dei muri perimetrali nel caso questi siano in comune con altri edifici o unità strutturali adiacenti si stabilisce che la superficie da tenere in conto sia pari alla metà (fermo restante l'individuazione dell'Unità minima di intervento come sopra specificata);
- e. le soffitte ed i sottotetti sono computate nel calcolo della superficie lorda coperta complessiva solo se accessibili tramite una scala fissa (non botole o scale retrattili) ed abitabili (punto d) Allegato 5 all'Ordinanza 344/2016). Quindi ai fini del calcolo della superficie lorda coperta si ritiene che si debba tenere conto del sottotetto abitabile così come desumibile dalla concessione edilizia o titolo equipollente. Nello specifico il calcolo è condotto computando la sola parte avente altezza superiore a ml 1,50;
- f. non vanno computate nel calcolo, fra le altre: le superfici dei balconi/terrazzi aggettanti, i lastrici solari, le corti, i chiostri, i cortili, etc. e tutte le altre superfici attinenti l'edificio che non sono coperte;
- g. i garage, le cantine, i magazzini o assimilati e i sottotetti e soffitte (di cui al punto precedente e)) sia di piani fuori terra che interrati o seminterrati, che fanno parte dell'edificio o dell'Unità Strutturale Minima sono computati nel calcolo della superficie coperta complessiva; nel caso essi siano di pertinenza di unità immobiliari abitative o di unità destinate all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttive nel medesimo edificio, le relative superfici sono assimilate e, quindi, sommate a quelle di pertinenza; nel caso non siano di pertinenza ad alcuna unità nell'edificio, oggetto di intervento, vengono considerate unicamente per il calcolo totale della superficie lorda coperta da inserire al punto 3) del



modello di domanda. In questo caso il totale delle superfici delle unità immobiliari di cui al punto 1) del modello di domanda (ALLEGATO II) sarà diverso (più precisamente sarà minore) dal dato relativo alla superficie lorda coperta indicata al punto 3) del modello di domanda; si specifica che nel caso la somma delle superfici indicata al punto 1) del modello di domanda – ALLEGATO II – risulti maggiore del dato indicato al punto 3) la domanda risulterà incongruente e, quindi, inammissibile;

- h. le superfici calpestabili di tutte le parti comuni dell'edificio o Unità Strutturale Minima (vani scala, rampe, pianerottoli, atri, androni, portici, vani tecnici etc.) sono ripartite tra le unità immobiliari presenti nell'edificio;
- in ogni caso il calcolo del contributo terrà esclusivamente conto della superficie totale lorda complessiva indicata nella domanda al punto 3) del modello ALLEGATO II. La stessa superficie sarà quella poi sottoposta a verifica secondo le indicazioni sopra riportate.
- C3. Nelle more di una interpretazione corretta da parte del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, circa il conteggio del numero di piani fuori terra, a titolo orientativo (in analogia con quanto stabilito anche in altre Regioni), per i fini del presente programma regionale si ritiene idoneo applicare quanto di seguito esposto. Nel caso di edificio con piano seminterrato avente un solo lato libero il piano è da considerarsi "interrato" e quindi escluso dal novero complessivo dei piani fuori terra dell'edificio. Viceversa, generalmente, si ritiene che in caso di due o più lati liberi (non interrati) il piano è da considerarsi "fuori terra". In ogni caso bisogna tener conto di quanto stabilito dall'ALLEGATO "5" dell'OCDPC 344/2016 nota 21.
- C4. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione la superficie lorda coperta complessiva fa necessariamente riferimento al fabbricato esistente prima della demolizione e di conseguenza il contributo ed il punteggio calcolato si baseranno su questo parametro. Nel caso all'atto di presentazione del progetto da parte del soggetto privato la ricostruzione preveda una superficie lorda coperta complessiva inferiore a quella originaria, il contributo verrà rideterminato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito. Nel caso, invece, la superficie ricostruita sia maggiore di quella esistente il contributo, precedentemente calcolato, viene confermato.

Il Dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico (Dott. Gianluca FORMISANO)